



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 25 – 31 LUGLIO 2025

Riunione del 30/07/2025

106.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **MENDITTI Francesco** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD VOLLEY WORLD
- S.S. **ASD VOLLEY WORLD** in persona del Presidente pro-tempore

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito per la discussione del procedimento conseguente all'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 106/2024-25 pervenuto il giorno 23 Giugno 2025 per i seguenti capi di incolpazione:

1) MENDITTI Francesco nella qualità di Presidente p.t. della ASD VOLLEY WORLD “per aver posto in essere nei confronti della minore atleta C. C., comportamenti tendenti alla sua esclusione dagli allenamenti e dalle gare della squadre in cui era solitamente impegnata (under 18 e Serie C), senza apparente e/o giustificato motivo, degradandola alle competizioni di prima divisione.” in violazione delle seguenti norme: Reg. Giur., Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale “1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l’ordinamento federale, rispettano i principi dell’ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali” Art. 74 – Doveri ed obblighi 1. Fermo quanto stabilito all’art. 1, le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni.; Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1: Osservanza della disciplina sportiva: I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia.

2) ASD VOLLEY WORLD, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pt. Sig. Menditti Francesco, per il fatto posto in essere dal Suo presidente, come contestato sub 1) che precede, in



violazione dell'art. 76 Reg. Giur. – Responsabilità delle società “1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli, l'Avv. Valentina Rapillo, difensore degli incolpati ed il sig. Francesco Menditti. La procura discuteva riportandosi all'atto di deferimento e chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati e la sanzione della sospensione per il tesserato Menditti e della multa a carico della società.

La difesa, nel riportarsi alla memoria depositata insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in Camera di consiglio ed al termine Leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della motivazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La Procura Federale a seguito di un esposto inviato dal legale dei genitori di un'atleta minorenni che lamentavano l'assunzione da parte della società incolpata di comportamenti tendenti alla sua esclusione dagli allenamenti e dalle gare della squadra che partecipava al campionato Under 18 e Serie C, apriva il procedimento istruttorio.

Venivano acquisite le testimonianze prodotte dagli esponenti ed udito il presidente della società che negava qualsiasi comportamento di ritorsione nei confronti della atleta, si determinava al deferimento dinanzi a questo Tribunale.

Dinanzi alla procura si costituivano gli incolpati con mandato conferito all'Avv. Valentina Rapillo che depositava memoria con la quale sostanzialmente affermava che nel corso degli anni il rapporto fra società, genitori ed atleta era stato sempre corretto e collaborativo rimarcando come l'atleta fosse stata sempre al centro del progetto societario.

Tutto questo si è interrotto nella stagione 2023/2024 quando l'atleta avrebbe cominciato a tenere un atteggiamento irruento *“manifestando una generale attitudine conflittuale nei confronti delle compagne di squadra e dello staff sia durante gli allenamenti che in altri momenti di vita sportiva”*

In particolare, riferiva la difesa, che in occasione di un'importante gara della squadra l'atleta aveva offeso una propria compagna che si metteva a piangere.

Concludeva la difesa evidenziando come il provvedimento disciplinare adottato dalla società fosse assolutamente legittimo ed appropriato dal momento che *“I tesserati e gli atleti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente regolamento”*



e soprattutto in *“funzione del dovere del Presidente di una Associazione affiliata alla Fipav di tutelare l’ordine e l’integrità della propria compagine sportiva evitando che la condotta di taluni possa comportare pericoli e/o danni fisici e morali per altri”*.

Motivi della decisione

Questo Collegio, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, nonché le difese esposte dagli incolpati ritiene provata la loro responsabilità disciplinare in ordine agli addebiti di cui all’atto di deferimento.

E’ indubbio che tutti i tesserati e nel caso di specie l’atleta, debbano comportarsi secondo le regole dettate dai regolamenti federali e che il comportamento tenuto dalla minore, se provato, potrebbe essere passibile di sanzione disciplinare a seguito di procedimento incardinato dalla procura.

Per quanto riguarda però il presente procedimento, va tenuto in considerazione che le società sportive sono tenute ad assicurare ai tesserati l’esercizio dell’attività sportiva, con il potere di limitare la partecipazione in caso di valido motivo.

Orbene, dalla lettura della comunicazione del 20 febbraio 2025 di esclusione dalla squadra in cui l’atleta era stata inserita, non risultano indicati motivi specifici.

La stessa letteralmente è motivata con l’assunzione da parte dell’atleta di *“comportamenti non consoni nei riguardi della società e di atlete alla presenza di membri dello staff e tesserati della società. Tali condotte hanno causato importanti conseguenze, quali la creazione di un ambiente ostile nella squadra di serie c under 18 ed il verificarsi di diversi episodi ai limiti della tollerabilità.”*

Se deve ritenersi possibile, per esigenze tecniche o comportamentali che l’allenatore che risponde della conduzione tecnica e sportiva possa non schierare nella formazione titolare un giocatore, non può essere ammesso che la società escluda l’atleta senza valido motivo; sul punto non può ritenersi giustificato il provvedimento di esclusione dalla squadra per i campionati a cui si partecipava, per soli comportamenti non consoni o per l’ambiente ostile che l’atteggiamento della giocatrice creava nella squadra.

Per un provvedimento così grave per un’atleta minorenni, si ritiene che i motivi dovevano essere ben chiariti nella lettera di esclusione, anche per dar modo di capire, difendersi o di chiarire.

A nulla rileva il fatto che i genitori, che pur avevano chiesto una maggiore specificità sugli appunti fatti alla loro figlia, non abbiano tenuto un atteggiamento collaborativo.

Le stesse testimonianze prodotte dalla difesa, nulla riportano sugli effettivi gravi gesti compiuti limitandosi a raccontare sensazioni delle singole giocatrici o generici comportamenti.



Le richieste di audizioni testimoniali avanzate dalla difesa non possono essere accolte poiché, lungi dall'essere articolate per singoli capitoli di prova, tendono a confermare quanto contenuto nelle dichiarazioni depositate che, per quanto sopra detto, nulla aggiungono alle motivazioni dell'allontanamento.

Anche la disponibilità della società dichiarata ai genitori di far partecipare l'atleta agli allenamenti della Squadra che effettuava un campionato minore, non sono sufficienti come esimente di responsabilità poiché, al contrario, potevano essere intesi come ulteriore sanzione afflittiva.

PQM

Il Collegio dispone la sospensione da ogni attività federale per mesi due a carico del sig. Francesco Menditti quale presidente della ASD Volley World e la multa di € 400,00 a carico del predetto sodalizio
Così deciso in Roma il 30 07 2025

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 31 Luglio 2025